



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA

Il Giudice Unico del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona - dott.ssa Rita De Donato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA e contestuale motivazione

nella causa civile in prima istanza iscritta al n.810/20106 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente

TRA

PECORARO VITTORIO, c.f. PCRVTR34S15F839U, residente in Montesilvano ed elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare presso lo studio dell'avv. Paolo Sardini che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

e

RISTORANTE POSITANO, p. Iva 01813350681, in persona del legale rappresentante Cangiano Antonio, con sede in Pescara ed elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare presso lo studio dell'avv. Paolo Sardini che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso ex art.702 bis iscritto al n.811/2010 R.G.A.C. riunito

ricorrente

e

BIANCARDI ALESSANDRO, quale direttore responsabile del giornale on-line PrimaDaNoi, corrente in Francavilla al Mare, c.da Foro, e quale legale rappresentante della Donlisander Communication, Editore della testata giornalistica on-line PrimaDaNoi, corrente in Francavilla al Mare, c.da Foro, ed elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare presso lo studio degli avv.ti Mauro Talamonti ed Azzurra Santoro che lo rappresentano e difendono per delega a margine della comparse di costituzione e risposta nei procedimenti 810/10 e 811/10

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti Pecoraro Vittorio e Ristorante Positano: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: **In via principale:** -ordinare al gestore di ricerca del motore Google la rimozione, con conseguente inibizione dell'indicizzazione automatica, delle pagine web contenente l'articolo oggetto dell'odierno ricorso; - ordinare alla testata giornalistica on-line "Primadanoi" la cancellazione o il blocco dei dati contenuti nell'articolo oggetto di ricorso. **In subordine:** - adottare misure idonee ad inibire la reperibilità del predetto articolo, tramite i motori di ricerca esterni al sito della testata giornalistica resistente, in particolare ordinando alle parti convenute di eliminare le c.d. parole chiave (meta-informazioni) che permettono l'indicizzazione della suddetta notizia

sul motore di ricerca. **In ogni caso:** - condannare contestualmente gli obbligati a versare una somma non inferiore ad €.500,00 per ciascun giorno di ritardo essi riporteranno nell'esecuzione dell'ordine di cui sopra; - condannare, altresì, le parti convenute a risarcire il danno subito dal ricorrente per effetto della su descritta ed illegittima condotta, da quantificarsi ai sensi dell'art.1226 c.c. in via equitativa; - condannare le controparti alla refusione delle spese e competenze di causa"

Per il convenuto Biancardi Alessandro: "Nel merito chiede dichiararsi infondata, illegittima, inammissibile, improcedibile e comunque rigettarsi la domanda giudiziale del ricorrente siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali meglio esposte in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché condanna ex art.96 c.p.c. secondo il libero apprezzamento del Magistrato adito"

IN FATTO E IN DIRITTO

Con distinti ricorsi ex art. 152 d. lgs.196/2003 (iscritto al n.810/10 R.G.A.C.) ed ex art. 702 bis c.p.c. (iscritto al n. 811/10 R.G.A.C.) depositati in data 26.10.10, Pecoraro Vittorio, gestore del Ristorante Positano, e il Ristorante Positano in proprio hanno convenuto in giudizio la testata giornalistica on line "PrimaDaNoi" e la Google Italy Srl chiedendo la rimozione delle pagine web contenenti un articolo giornalistico, relativo ad un fatto di cronaca avvenuto nel 2008 che li vedeva coinvolti relativo ad una vicenda giudiziaria di natura penale non ancora conclusa, lamentando il pregiudizio alla reputazione personale del Pecoraro e professionale del Ristorante Positano con conseguente danno all'immagine del locale derivante dal permanere dell'articolo nelle pagine web collegato al nome del ricorrente e a quello dell'esercizio commerciale. I ricorrenti hanno dedotto il c.d. *diritto all'oblio*, riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, consistente nell'interesse a non vedere esposta a tempo indeterminato la propria reputazione anche quando per il trascorrere del tempo viene meno l'interesse pubblico alla notizia di cronaca.

Si sono costituiti la Google Italy Spa e Biancardi Alessandro quale direttore responsabile della testata giornalistica on line PrimaDaNoi contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto; la Google Italy eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

In corso di causa i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda proposta nei confronti della Google Italy Srl, che ha accettato la rinuncia con dichiarazione resa dal difensore al verbale d'udienza del 23.05.2011. Con ordinanza del 28.03.2012 la Google Italy è stata estromessa dal giudizio, con declaratoria di integrale compensazione delle spese tra le parti ricorrenti e la convenuta estromessa.

Passando ad esaminare la posizione della testata giornalistica on-line PrimaDaNoi, deve darsi atto, in punto di fatto, che la convenuta non ha contestato la permanenza e consultabilità, all'epoca della notifica del ricorso introduttivo, dell'articolo giornalistico relativo al fatto di cronaca che ha visto coinvolti i ricorrenti nelle pagine web digitando il nominativo del Pecoraro o del Ristorante Positano sulla prima pagina del motore di ricerca Google, nonostante l'invito alla rimozione dell'articolo dalla rete inoltrato ad entrambi i convenuti con missiva del 6.09.2010.

Sempre in fatto, deve darsi atto che con dichiarazione resa al verbale d'udienza del 23.05.2011 il difensore della convenuta "PrimaDaNoi" di Biancardi Alessandro ha reso nota l'avvenuta

cancellazione dell'indicizzazione dell'articolo da parte della testata giornalistica, sia pure a mero scopo transattivo. La circostanza non è contestata dai ricorrenti nelle note conclusive depositate il 15.03.2012 con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda.

L'avvenuta rimozione delle pagine web contenenti l'articolo giornalistico oggetto di causa comporta, in via preliminare e assorbente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione dell'articolo essendo venuto meno l'interesse dei ricorrenti alla pronuncia sulla domanda sopra indicata.

La fondatezza della domanda di rimozione dalla rete dell'articolo pubblicato dalla testata giornalistica on-line deve tuttavia essere valutata ai fini della regolamentazione delle spese processuali, in applicazione del principio della cd. *soccombenza virtuale*, ed anche per le determinazioni sulla consequenziale domanda di risarcimento danni.

La domanda proposta da Pecoraro Vittorio e dal Ristorante Positano è fondata e deve essere accolta. Richiamati i presupposti legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca nell'ambito dell'attività giornalistica (verità storica, continenza formale della notizia, interesse pubblico alla divulgazione) in presenza dei quali il diritto di cronaca prevale sui diritti costituzionalmente garantiti alla riservatezza, all'onore, alla reputazione ed all'immagine, nel caso di specie deve esaminarsi la rilevanza delle norme contenute nel decreto legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la cui finalità è quella di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza. Tali norme si applicano, ai sensi dell'art.136 dello stesso decreto, anche al trattamento dei dati personali per scopi giornalistici.

In particolare, in relazione al presente giudizio, deve farsi riferimento: all'art.11 per il quale il trattamento dei dati personali può avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; all'art.25, che vieta la comunicazione e la diffusione dei dati quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'art.11; all'art.7 che attribuisce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'art.15 per il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art.2050 c.c., con previsione, al secondo comma, di risarcimento del danno non patrimoniale anche in caso di violazione dell'art.11. Nella fattispecie l'articolo è stato pubblicato il 29.03.2008 ed è rimasto in rete fino all'instaurazione del presente giudizio (e successivamente almeno fino al 23.05.2011), nonostante l'invito alla

cancellazione da parte dei ricorrenti a mezzo missiva del 6.09.2010. La facile accessibilità e consultabilità dell'articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei tenuto conto della ampia diffusione locale del giornale on-line, consente di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale sia trascorso sufficiente tempo perché le notizie divulgate con lo stesso potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, e che quindi, almeno dalla data di ricezione della diffida, il trattamento di quei dati non poteva più avvenire ai sensi degli artt. 11 e 15 citati. Il persistere del trattamento dei dati personali ha determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione, e ciò in relazione alla peculiarità dell'operazione di trattamento, caratterizzata da sistematicità e capillarità della divulgazione dei dati (consultabili semplicemente digitando il nominativo del ricorrente e la *denominazione del ristorante sul motore di ricerca Google*) e alla natura degli stessi dati trattati, particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale.

Ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art.7 legge 196/2003 che attribuisce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, come nel caso di specie.

Merita altresì accoglimento la domanda attorea di risarcimento danni fondata sull'art.15 della legge citata, in relazione all'art.11, atteso che il trattamento dei dati personali si è protratto per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi - esercizio del diritto di cronaca giornalistica - per i quali i dati sono stati raccolti e trattati. Trattandosi di danno non patrimoniale ed inerente a valori della persona di rango costituzionale la liquidazione deve avvenire necessariamente in via equitativa: a tal fine ritiene il giudice di quantificare la somma dovuta a ciascun ricorrente dalla convenuta "PrimaDaNoi" di Biancardi Alessandro in € 5.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Per la quantificazione, con riferimento alla tabella A (civile) di cui al D.M. 20 luglio 2012 n.140 scaglione (fino a 25.000) e considerando il valore della controversia (vicina ai valori più bassi dello scaglione), si partirà dal valore medio dello scaglione per le quattro fasi ivi individuate, operando un aumento del 10% i tenuto conto della media *complessità questioni trattate e delle problematiche giuridiche risolte, pervenendo quindi alla misura finale di € 2.310,00.*

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da Pecoraro Vittorio e Ristorante Positano nei confronti di Biancardi Alessandro, quale direttore responsabile del giornale on-line

PrimaDaNoi e quale legale rappresentante della Donlisander Communication, Editore della testata giornalistica on-line PrimaDaNoi, così provvede:

- a) Dichiaro cessata la materia del contendere sulla domanda di rimozione dei dati contenuti nell'articolo giornalistico on-line oggetto del ricorso;
- b) Condanna il convenuto Biancardi Alessandro, nella qualità, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti Pecoraro Vittorio e Ristorante Positano che liquida in €5.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalle date di proposizione delle domande al saldo;
- c) Condanna Biancardi Alessandro, quale direttore responsabile del giornale on-line PrimaDaNoi e quale legale rappresentante della Donlisander Communication, Editore della testata giornalistica on-line PrimaDaNoi alla refusione delle spese processuali in favore di Pecoraro Vittorio e Ristorante Positano di Cangiano Antonio che liquida, per il primo, in €382,00 per esborsi ed €2.310,00 per compenso professionale e per il secondo in €195,00 per esborsi ed €2.310,00 per compenso professionale, oltre quanto dovuto per legge.

Dichiaro la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Ortona il 16 gennaio 2013

Il Funzionario Giudiziario
(Celeste M. Vitale)

Il Giudice Unico
(dott.ssa Rita De Donato)

